

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE

SICILIANA

(R.S. n. 5139/A/RESP)

NOTA DI DEPOSITO

Nell'interesse dell'on. Incardona Carmelo e con riferimento al giudizio di responsabilità amministrativa R.S. n. 5139/A/Resp, si provvede al deposito di:

- 1) memoria di replica;
- 2) nota del Dirigente Generale del Dipartimento Reg. le dell'Istruzione prot. n. 4134 del 23 gennaio 2015 e relativi allegati;
- 3) circolare INPS n. 54 del 13 aprile 2012;
- 4) nota del Dirigente Generale del Dipartimento Reg. le dell'Istruzione prot. n. 74899 del 21 novembre 2013;
- 5) nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo del 14 gennaio 2015 e allegata ordinanza del Tribunale Civile di Palermo del 5 gennaio 2015 inerente al ricorso n. 8008/2014;
- 6) ordinanza del Tribunale Civile di Palermo del del 5 gennaio 2015 inerente al ricorso n. 4791/2014;
- 7) n. 3 decreti del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione numeri 1921, 1922 e 1924 tutti del 29 aprile 2014 vistati dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Palermo, 12 marzo 2015

avv. Giuseppe Cozzo



CORTE DEI CONTI	
SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA	
N° REG. SEGR.	5139/A/RESP
DEPOSITATO	12 MAR. 2015

Studio legale Cozzo

Avv. Giovanni Cozzo - C.F. CZZGNN76M06G273R - giovannicozzo@pec.it
Avv. Giuseppe Cozzo - C.F. CZZGPP48D06G273L - giuseppcozzo@pec.it
Avv. Domenico Cozzo - C.F. CZZDNC79C30G273I - domenicocozzo@pec.it
Viale Villa Heloise, 21 90143 - Palermo
Tel. 091 6268104 - Fax 091 2513419
studiolegale.cozzo@gmail.com

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE

SICILIANA

MEMORIA DI REPLICA

dell'on. dott. Incardona Carmelo (cod. fisc. NCRCML64A08H163Q), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Cozzo e Pietro Luigi Matta, nel giudizio iscritto nel R.S. al n. 5139/A/Resp.

* * * * *

Nel confermare le deduzioni e le domande esposte nei precedenti atti scritti, l'appellante, in risposta alle memorie del 6 e del 27 febbraio 2015 depositate dal P.M., osserva quanto segue.

La Procura generale della Corte dei conti, al fine di superare l'eccezione di insussistenza del danno proposta dall'appellante, ha prodotto la nota dell'OLAF prot. n. OF/20012/0588/B3 e la deliberazione n. 107/2015/PREV della Corte dei conti - Sez. di Controllo per la Regione Siciliana, nelle quali l'ufficio europeo e la Sezione di Controllo sostengono che l'art. 80 del reg. CE n. 1083/2006 escluderebbe la possibilità di effettuare compensazioni tra indebite integrazioni finanziarie concesse ad enti formativi in relazione a progetti rientranti nell'ambito dei Piani Regionali dell'Offerta Formativa ex l.r. n. 24/1976 e gli importi da corrispondere agli stessi enti in relazione ad altre azioni cofinanziate dalla UE. Di conseguenza, ad avviso della P.G., le somme recuperate dalla Regione dovrebbero essere restituite all'Unione

europea, in quanto “la Regione siciliana diventa soggetto passivo di recupero da parte della Comunità Europea”.

1. - In proposito occorre rilevare, anzitutto, che l'OLAF è un servizio amministrativo e investigativo che opera all'interno della Commissione europea con il solo compito di formulare raccomandazioni sulle misure che, a suo avviso, le autorità dell'UE o nazionali dovrebbero adottare. Non ha alcun potere decisorio poiché nel caso in cui, al termine delle indagini amministrative, ritenga che sia stato recato un danno all'Unione Europea, deve semplicemente rimettere gli atti alla Commissione europea o allo Stato membro ai quali spetta ogni decisione al riguardo (reg. CE n. 1083/2006). Conseguentemente, le valutazioni dell'OLAF costituiscono semplici rilievi, privi di rilevanza esterna e, per quanto qui maggiormente interessa, assolutamente irrilevanti sul piano sostanziale, poiché la decisione in merito all'obbligo della Regione di restituire o meno le somme oggetto delle compensazioni in questione appartiene in via esclusiva alla Commissione europea.

A tal riguardo l'appellante, al fine di provare che il procedimento dinanzi alla CE è ancora nella sua fase iniziale, deposita la nota del Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale prot. n. 4134 del 23 gennaio 2015, concernente le osservazioni dell'Amministrazione regionale inerenti al procedimento OF/2012/0588/B3, e i relativi allegati, il contenuto dei quali deve intendersi qui riportato integralmente (all. 1).

2. - Ad avviso della P.G. i provvedimenti regionali con i quali è stato effettuato il recupero delle integrazioni finanziarie di cui è causa, in sostanza, avrebbero violato l'art. 80 del reg. CE n. 1083/2006 (oggi abrogato dall'art. 153 del reg. CE n. 1303/2013 del 17/12/2013), essendo intervenute compensazioni che avrebbero ridotto il contributo pubblico a valere sull'Avviso n. 20/2011, cofinanziato con risorse comunitarie.

In realtà, diversamente da quanto affermato nella nota dell'OLAF e nella deliberazione della Sezione di Controllo sopra citate, l'art. 80 del reg. CE n. 1083/2006, non a caso rivolto esplicitamente agli Stati membri perché esercitino una forma di controllo specifico sugli "organismi responsabili dei pagamenti", cioè sugli organismi incaricati di effettuare materialmente i pagamenti, ha il fine evidente di evitare che l'applicazione di deduzioni e riduzioni varie (imposte, aggi, corrispettivi vari, ecc...) **direttamente incidenti** sui pagamenti pregiudichi la realizzazione dell'operazione finanziata. In questo senso è assolutamente chiara la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. IV, sentenza 25.10.2007 n° C-427/05) che sia pure con riferimento all'art. 21, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 4253/88, contenente una disposizione analoga a quella in esame, ha dichiarato che il divieto in questione si applica, appunto, esclusivamente ad una detrazione o una trattenuta che riduca i contributi concessi e **che abbia un rapporto diretto e intrinseco con gli stessi** (v. sentenza 5 ottobre 2006, causa C-84/04, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-9843, punto 35).

La norma non osta, invece, a che gli Stati membri effettuino le compensazioni tra crediti e debiti degli enti formativi relativi a corsi diversi poiché, in tal caso, il recupero delle somme risponde ad esigenze di carattere più generale (integrità dei bilanci, efficienza ed efficacia della spesa pubblica, ecc...) che impongono agli Stati membri l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad evitare lo spreco delle risorse pubbliche e non ha, pertanto, un nesso diretto e intrinseco con i contributi concessi, specie ove si consideri che nel caso di un operatore insolvente una compensazione può in realtà costituire, per le autorità, l'unico modo per recuperare gli importi indebitamente versati (Corte Giustizia CE sent. 1/3/1983, causa 250/78, DEKA/Comunità economica europea).

Del resto, la Corte di giustizia CE, già in precedenza chiamata a pronunciarsi su di una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del diritto comunitario con riguardo alla possibilità di compensazione tra crediti di uno Stato membro e importi versati in base al diritto comunitario, con la sentenza n. 132 del 19 maggio 1998 nella causa C-132/95 *Bent Jensen*, ha chiarito:

a) che dal tenore letterale dell'art. 15, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, il quale, con finalità e contenuto sostanzialmente identici a quelli dell'art. 80 del reg. (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, prevedeva che "i pagamenti contemplati nel presente regolamento sono corrisposti integralmente ai beneficiari", "non risulta che il legislatore comunitario abbia inteso limitare i metodi, assai vari, di recupero dei debiti che sono previsti dalla legge nazionale", ivi compreso il ricorso alla compensazione.

Per di più, ha aggiunto la Corte, "una compensazione tra i pagamenti previsti nel regolamento controverso e crediti esigibili di uno Stato membro non comporta una riduzione dell'importo dell'aiuto" e ciò per l'ovvia ragione che presupposto essenziale per operare tale compensazione è proprio l'integrale riconoscimento, da parte dello Stato membro, del credito contrapposto;

b) che mancando una disciplina comunitaria della compensazione, "spetta, in linea di principio, ai singoli Stati membri di stabilire le condizioni alle quali le autorità nazionali possono procedere ad una compensazione e disciplinare tutte le questioni accessorie relative" (par. 41 e 42);

c) che né la base giuridica del credito statale né il fatto che l'importo oggetto di compensazione sia prelevato dalle risorse proprie della Comunità incidono sul diritto di uno Stato membro di operare una compensazione tra pagamenti dovuti in base al diritto comunitario e i propri crediti esigibili, sempreché le autorità nazionali

procedano in modo da evitare ogni pregiudizio all'efficacia del diritto comunitario e da garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici.

Ora, con riferimento al caso di specie, si osserva che l'art. 80 del reg. (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, la cui finalità principale è quella di garantire che attraverso l'integrale corresponsione del contributo i beneficiari realizzino le attività oggetto di finanziamento e, quindi, gli interessi perseguiti dalla Unione europea, non impediva affatto alla Regione di operare la compensazione tra gli importi dovuti ai beneficiari finali di progetti cofinanziati dal FSE e crediti esigibili della Regione medesima conseguenti ad asserite indebite integrazioni effettuate in relazione a progetti finanziati dalla Regione nell'ambito del P.R.O.F. 2007. Ed infatti, per un verso, la disposizione in esame, con la quale il legislatore comunitario non ha certamente inteso limitare le modalità di recupero dei debiti previste dalle norme interne di ciascuno Stato membro, non contiene alcun esplicito "divieto di compensazione" e, per altro verso, come correttamente osservato dalla Corte di giustizia UE, una compensazione tra i pagamenti dovuti in base al diritto comunitario e crediti esigibili di uno Stato membro non comporta una riduzione dell'importo del contributo, ma anzi ne presuppone il pieno riconoscimento. Tanto più che, nella specie, il recupero tramite compensazione è stato disposto a valere esclusivamente sulla quota di cofinanziamento regionale dei finanziamenti stanziati per l'Avviso n. 20/2011 (cfr. allegata nota Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale prot. n. 74899 del 21/11/2013) ed ha riguardato somme relative a corsi formativi già espletati, sicché esso non ha certamente influito sulla realizzazione delle attività finanziate, né ha determinato un pregiudizio agli interessi comunitari perseguiti e men che meno al bilancio della CE.

In linea di principio, dunque, anche se il diritto comunitario non prevede norme relative al potere delle autorità nazionali di procedere a compensazioni tra crediti

esigibili di uno Stato membro ed importi *versati in base al diritto comunitario*, lo stesso non osta a che uno Stato membro operi una compensazione tra un importo dovuto al beneficiario di un aiuto in base al diritto comunitario e crediti esigibili del medesimo Stato membro con il solo limite che le autorità nazionali procedano in modo da evitare ogni pregiudizio all'efficacia del diritto comunitario o alla parità di trattamento tra gli operatori economici.

La possibilità per la Regione di procedere a compensazione sulla quota di cofinanziamento regionale, inoltre, trova conferma da parte dello stesso OLAF, il quale, con la nota depositata dalla Procura, dopo aver sostenuto che l'operato dell'Amministrazione regionale avrebbe violato l'art. 80 del reg. n. 1083/06 per non aver corrisposto il contributo pubblico nella sua interezza ai soggetti beneficiari, di fatto conclude asserendo che soltanto il 65,50% (tasso di cofinanziamento FSE) delle somme non corrisposte ai beneficiari dovrebbero essere recuperate al bilancio UE (e, quindi, non più corrisposte ai beneficiari), confermando così la possibilità per la Regione di operare compensazioni con le residue somme, da recuperare al bilancio regionale, rientranti nella quota di cofinanziamento regionale.

A ciò si aggiunga che il Regolamento della Commissione del 21 ottobre 2008, n. 1034, il cui art 5 *ter*, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione del FEAGA e del FEASR, stabilisce che fatte salve eventuali misure di esecuzione previste dalla normativa nazionale, gli Stati membri *deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore incaricato di recuperare il debito*. Poiché sia il FEAGA che il FEASR rientrano tra i fondi strutturali tra cui viene fatto rientrare il fondo europeo destinato alla formazione professionale è evidente che anche per il recupero dei contributi finanziati dal FSE debbano valere le medesime modalità di recupero.

2. 1. - Qualora codesta Corte ritenga che la soluzione della lite dipenda dalla interpretazione della disposizione comunitaria in esame e che quest'ultima debba essere interpretata nel senso di escludere la conformità con il diritto comunitario della compensazione operata dalla Regione siciliana, l'appellante chiede che sia sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - secondo cui quando una pregiudiziale comunitaria è sollevata in un giudizio "pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte" (come recentemente confermato dall'art. 2, comma 3 bis, della legge 13 aprile 1988, n. 117, aggiunto dalla l. n. 18 del 2015) - il seguente quesito: "se l'art. 80 del reg. CE n. 1083/2006 osti a che uno Stato membro proceda al recupero di importi indebitamente corrisposti a beneficiari di contributi pubblici inerenti alla realizzazione di progetti finanziati da fondi regionali attraverso la compensazione dei propri crediti con gli importi da corrispondere ai medesimi soggetti in relazione ad altri e diversi progetti già realizzati nell'ambito di azioni cofinanziate dalla Comunità europea".

3. - Anche ammettendo, per mera ipotesi, che le valutazioni dell'OLAF siano corrette, dovrebbe comunque affermarsi l'assenza di responsabilità amministrativa dell'on. Incardona per insussistenza di un nesso di causalità tra la condotta e il danno; danno che, secondo quanto prospettato dalla Procura generale nella memoria del 6 febbraio 2015, sarebbe stato arrecato non più alla Regione attraverso l'integrazione non consentita dei finanziamenti agli enti formativi, ma alla Comunità europea attraverso l'attuazione di una modalità di recupero (la compensazione in questione) non consentita.

E' noto, infatti, che ai fini della causalità materiale, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, in applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., ritengono che dal punto di vista naturale un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della *condicio sine qua non*); ma non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono del tutto inverosimili, secondo il principio della cd. causalità adeguata o quella simile della cd. regolarità causale (Cass., sez. III, n. 25028/2008; Cass., sez. III, n. 17152/2002; Cass., sez. III, n. 5962/2000; Cass., sez. II, n. 1857/1996; Cass., sez. lav., n. 2009/1997; Cass., sez. III, n. 11087/1993; Cass., sez. III, n. 65/1989; Cass., sez. II, n. 6325/1987). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dall'art. 41, comma 2, cod. pen., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta si ponga al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (Cass., sez. III, n. 268/1996). Quindi, per la teoria della causalità adeguata, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili, sotto il profilo oggettivo, al momento nel quale l'autore dell'illecito ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili, alla luce di un giudizio di adeguatezza da compiere ex ante ("prognosi postuma") nel momento in cui la condotta è stata posta in essere (Cass., sez. un., n. 576 – n. 582/2008). Anche la Corte di Giustizia CE è indirizzata ad accettare che la

causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico (CGCE, 13/07/2006, n. 295, ha ritenuto sussistere la violazione delle norme sulla concorrenza in danno del consumatore se “appaia sufficientemente probabile che l’intesa tra compagnie assicurative possa avere un’influenza sulla vendita delle polizze della detta assicurazione; Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12, sempre in tema di tutela della concorrenza, ha ritenuto che “occorre postulare le varie concatenazioni causa-effetto, ad fine di accogliere quelle maggiormente probabili”). Detto standard di “certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”

Alla stregua di tali principi, appare evidente che non sussiste alcuna relazione causale tra la condotta addebitata all’appellante e la recente decisione degli organi della Regione di recuperare il presunto indebito attraverso la compensazione, poiché tale decisione è stata presa in maniera del tutto indipendente e imprevedibile da altri soggetti quando già da anni l’on. Incardona aveva lasciato la carica di assessore regionale.

4. - Appare opportuno, poi, a parte i rilevati di carattere generale, evidenziare ancora una volta, senza che ciò costituisca rinuncia alle deduzioni e alle domande esposte nei precedenti atti scritti, i due aspetti della vicenda che connotano specificamente la posizione dell’on. Incardona.

A) L’atto determinativo dell’integrazione dei finanziamenti in questione non è stato il decreto assessoriale n. 1062 del 7 aprile 2009, bensì il DDG n. 1116 del 18.6.2009 sottoscritto dal Dirigente preposto al Dipartimento della formazione professionale

(competente in via esclusiva all'adozione di tale atto ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, secondo periodo, della l.r. n. 20 del 1994), con il quale infatti è stato assunto l'impegno di spesa sul capitolo 717910 dell'esercizio finanziario 2009; atto quest'ultimo che risulta sottoscritto dalla dott.ssa Monterosso, Dirigente Generale del Dipartimento della formazione professionale e registrato dalla Ragioneria Centrale in data 19 giugno 2009.

E non è certamente pensabile che l'adozione del suddetto decreto assessoriale, sostanzialmente e formalmente inutile, nonché irrilevante sul piano giuridico per le ragioni esposte in precedenza, possa comportare una modifica del regime delle competenze stabilito dalla legge.

A comprova della fondatezza di ciò che precede, si osserva che in sede di revoca dei finanziamenti agli enti di formazione (cfr. DDG n. 707 del 8 marzo 2013, DDG n. 887 del 13 marzo 2013, DDG n. 970 del 20 marzo 2013 e DDG n. 6466 del 10 dicembre 2013 - allegati n. 1, 2, 3 e 4) **la Regione ha giustamente annullato solo ed esclusivamente il D.D.G. 1116 del Direttore generale e non ha mai fatto alcun riferimento al decreto assessoriale.**

Inoltre l'atto dell'assessore Incardona, avulso peraltro dal procedimento amministrativo gestionale, è stato ininfluenza alla materiale erogazione dell'integrazione in quanto indipendentemente dalla sua esistenza solo con il decreto del DDG le somme sarebbero state erogate dalla ragioneria della Regione Siciliana.

Il procedimento amministrativo a seguito della sua instaurazione con la fase dell'iniziativa si conclude con l'atto finale che è l'atto amministrativo efficace verso l'esterno, cioè produttivo di effetti amministrativi, nella nostra fattispecie il decreto del dirigente generale; non vi può essere un procedimento amministrativo con due atti finali uno dell'assessore ed uno del dirigente generale .

In sostanza, l'atto a firma dell'assessore Incardona non è un atto endoprocedimentale né ha prodotto alcun tipo di efficacia verso l'esterno.

B) Secondo la giurisprudenza costante di codesta Sezione (cfr. da, ultimo, Corte conti, Sez. Appello Sicilia n. 439 del 2014) soltanto “i profili d’inescusabile negligenza, di grossolana superficialità o di sprezzante noncuranza nell’adempimento dei propri doveri istituzionali integrano gli estremi della colpa grave, requisito indispensabile (in base all’art. 1 della L. n. 20/1994, come modificato dalla l. n.639/1996) per il configurarsi di una fattispecie di responsabilità amministrativa per danno erariale (la quale, com’è ben noto, anche per tale ragione si differenzia sostanzialmente dalla comune responsabilità civile, sia contrattuale che aquiliana, per il cui concretizzarsi è normalmente sufficiente la ricorrenza anche della sola *colpa semplice o lieve*)”.

Sulla scorta dei predetti principi, inoltre, la recente giurisprudenza contabile è arrivata ad affermare che l'assenza dell'elemento psicologico, sufficiente a incardinare la responsabilità amministrativa, possa essere rilevata anche in relazione a quei provvedimenti posti in essere da un "organo politico" all'interno di un procedimento amministrativo supportato da sufficienti, apparenti garanzie tanto da indurre ad una valutazione generale di legittimità dei provvedimenti i cui eventuali vizi appaiono di difficile percezione da parte di un "non addetto ai lavori" (Corte conti, Sez. I App. n. 107/2015/A del 4 febbraio 2015).

Alla luce di quanto precede, la colpa grave dell’appellante deve essere esclusa poichè, è indiscutibile che l’atto determinativo dell’integrazione dei finanziamenti in questione (che, peraltro, come già osservato, non è il decreto assessoriale n. 1062 del 7 aprile 2009, bensì il DDG n. 1116 del 18.6.2009 sottoscritto dal Dirigente preposto al Dipartimento della formazione professionale) sia stato preceduto da una serie di

provvedimenti e pareri favorevoli, tutti concordi nell'affermare l'ammissibilità della spesa, e cioè la sua inerenza al progetto formativo già approvato dalla Regione.

Le integrazioni, in particolare, sono state disposte dal Dirigente del Dipartimento della formazione professionale, dott.ssa Monterosso, in seguito ad un esame approfondito e dettagliato degli atti da parte:

- dei rendicontatori alla fine del cui lavoro si produce un atto pubblico redatto da Pubblico Ufficiale;
- dei dipendenti e dai Dirigenti del Servizio di rendicontazione tenuti a loro volta a verificare gli atti dei rendicontatori in relazione ai singoli progetti;
- del Servizio gestione; in particolare, nella relazione (atto di gestione che non era certo di competenza dell'Assessore) del dirigente del servizio U.O. 2, dott. Antonino Emanuele, emergeva, come ivi espressamente scritto, ribadito e sottolineato, la congruità della spesa;
- dei dipendenti e dal Dirigente del Servizio programmazione, dott.ssa Di Bartolo Maria Carmela, esplicitamente preposto alla selezione, valutazione ed ammissione a finanziamento dei progetti relativi all'ambito formazione professionale, finanziati a valere delle risorse europee, regionali e nazionali (cfr. decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12. in GURS, parte I, n. 59 del 2009);
- dei dipendenti e dalla Dirigente della Ragioneria Centrale dell'Assessorato dell'Istruzione, e della Formazione professionale, dott.ssa Esposito Loredana;
- dei dipendenti e dal Dirigente Generale della Ragioneria Generale dell'Assessorato bilancio e finanze della Regione.

A tutti costoro devono, inoltre, essere aggiunti, il Capo di Gabinetto e il Capo della Segreteria tecnica dell'Assessore Incardona (v. fogli siglati della copia già prodotta in primo grado), entrambi con comprovata esperienza e competenza nel settore come evincibile dai loro *curricula*, che hanno espresso il loro parere favorevole. In

particolare, si sottolinea che Capo di Gabinetto dell'Assessore Incardona era la dott.ssa Annarosa Corsello, già Capo dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, e cioè dell'Ufficio territoriale più importante della Sicilia nel settore della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro.

I predetti atti endoprocedimentali, tesi alla emissione dell'atto finale del procedimento amministrativo, sono stati tutti concordi nell'affermare la legittimità dell'integrazione.

Nella specie, quindi, si deve ribadire che l'on. Incardona ha preso atto delle richieste, e viste le proposte, i pareri, le determinazioni, le decisioni conformi, assunti dai rendicontatori, dai funzionari e dirigenti del Servizio Gestione e del Servizio Programmazione, nonché dal Dirigente Generale del Dipartimento della Pubblica Istruzione e della Formazione Professionale, tutti assolutamente in linea con la prassi, con il procedimento, con le norme, con la natura giuridica del rapporto, con la giurisprudenza e con i controlli, ha ritenuto in assoluta buona fede, e conformemente alla diligenza richiesta, che la loro assoluta uniformità, nonostante la molteplicità, l'alto numero, la diversità di ruoli e funzioni, degli uffici ed organi, nonché dei soggetti che nel tempo li hanno diretti e/o rivestiti, coinvolti nel procedimento e nelle fasi di controllo, rappresentasse garanzia della legittimità dell'azione amministrativa. Di fronte ad una situazione del genere, anche attraverso un giudizio contro fattuale *ex ante*, è inimmaginabile che dall'appellante potesse pretendersi un comportamento contrario a quello tenuto dai dipendenti e dirigenti regionali e, soprattutto, come già evidenziato nei precedenti scritti difensivi, alle decisioni assunte in materia da tutti gli organi amministrativi, giurisdizionali e di controllo, compresa la Sezione di Controllo della Corte dei conti della Regione siciliana (cfr. allegati).

Per le considerazioni che precedono,

VOGLIA

codesta Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana,
accogliere l'appello come da domanda in esso formulata che qui si intende
integralmente riprodotta.

Palermo, 12 marzo 2015

Avv. Giuseppe Cozzo

Avv. Pietro Luigi Matta